



COMUNE DI GROTTA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 92 DEL 24-06-2021

OGGETTO: affidamento in via sperimentale del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante bonifica ambientale dell'area interessata da incidenti stradali con sversamento di materiali oggetto di normative specifiche. Operazioni da effettuarsi in emergenza

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventiquattro** del mese di **giugno** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale in modalità videoconferenza nelle persone dei Signori:

Provvidenza Alfonso	Sindaco	P
Morreale Antonio	Assessore	P
Di Salvo Roberta	Vice Sindaco	P
Mancuso Giuseppe	Assessore	P
Marsala Alessandra	Assessore	P

Risultano presenti n. **5** e assenti n. **0**.

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE **Marotta Roberta**

Il Sindaco **Provvidenza Alfonso** constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 95 DEL 21-06-2021

Ufficio: AREA VIGILANZA

OGGETTO: affidamento in via sperimentale del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante bonifica ambientale dell'area interessata da incidenti stradali con sversamento di materiali oggetto di normative specifiche. Operazioni da effettuarsi in emergenza

Premesso

1. che il Comune di Grotte - come previsto dal Titolo II del Codice della Strada e, in particolare dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale - deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti stradali;
2. che il Comune di Grotte è tenuto a ottemperare ai principi generali dettati dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero *"La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato"*, e nel perseguimento di tale finalità occorre tener conto del rispetto della legislazione vigente in materia di salvaguardia, specie quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente -.
3. che il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - all'art. 15 lettera f) vieta di *"depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze"*; all'art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorché si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscidie o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad *adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito* (comma II), ed inoltre, deve provvedere a *segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia* (comma III), tutto ciò è funzionalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;
4. che il Comune di Grotte, al fine di assicurare il rispetto della normativa richiamata, deve garantire l'efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali post incidente, attraverso la pulitura e bonifica della piattaforma stradale le cui condizioni sono state compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;
5. che le operazioni principali delle attività di ripristino post incidente consistono:
 - nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.), il recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.),
 - nel recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente.

Considerato

6. che i servizi sopra descritti non sono attualmente svolti da questo comune in modo efficace e non risulta agevole l'avvio della procedura di richiesta di rimborso alle compagnie assicurative per i danni cagionati all'infrastruttura stradale a seguito di incidenti tra veicoli;

7. che per la corretta e regolare esecuzione degli interventi concernenti il servizio in oggetto è richiesto il possesso di caratteristiche, iscrizioni ed abilitazioni di cui l'Ente non ha alcuna disponibilità;
8. che la creazione all'interno del Comune di Grotte di strutture operative per la realizzazione dell'attività di ripristino post incidente e dell'organizzazione di uffici e procedimenti adeguati al recupero dei costi sostenuti per l'operatività del servizio nei confronti delle compagnie assicurative risulterebbe onerosa in termini di risorse umane ed economiche;
9. che per ottimizzare la gestione dei sinistri, nel miglioramento della sicurezza stradale e della tutela ambientale, si rende indispensabile l'instaurazione di una collaborazione sinergica con un Operatore esterno, in grado di adempiere con professionalità e diligenza alle enunciate esigenze del territorio, nel rispetto delle prescrizioni normative;
10. che, a fronte dell'affidamento ad un Operatore esterno, specializzato nei servizi di cui trattasi l'Ente beneficerà del *servizio di ripristino post incidente* anche per sversamenti di liquidi inquinanti di dotazione funzionale del veicolo nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto, in quanto verrebbe a determinarsi una situazione di grave e occulto pericolo, perché non avvistabile, né prevedibile e, come tale, costituente vera e propria insidia o trabocchetto, comportante, pertanto, chiare responsabilità di ogni ordine e grado in capo all'Ente proprietario della strada;
11. che il Comune di Grotte, per l'adempimento delle prescrizioni sopra enunciate, servendosi di Operatore esterno, **non è investita di onere alcuno**, specie economico, in quanto il rapporto intercorrente tra l'Ente proprietario della rete stradale e l'**Operatore esterno incaricato di svolgere le attività del servizio di ripristino post incidente è qualificato come concessione di servizi** conformemente a quanto stabilito dall'art. 3 lett. vv) del Decreto Legislativo n. 50/2016, pertanto, **"la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio"**; nella fattispecie *de quo*, l'Operatore esterno riceve, quale controprestazione dell'affidamento del servizio, il recupero di quanto sostenuto nell'esecuzione del medesimo servizio di ripristino post incidente, nei confronti delle compagnie assicurative (R.C.A.) dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali.

Considerato ancora

12. che il Comune di Grotte, ai fini del regolare e trasparente affidamento del servizio ha individuato, sin d'ora, le tipologie degli interventi, i caratteri e i requisiti essenziali ai fini dell'efficace realizzazione del servizio su tutta la rete stradale afferente all'Ente;
13. che le tipologie di intervento che si intendono affidare all'interno del *servizio di ripristino post incidente*, consistono nell'attività eseguita in situazione di emergenza, tesa al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e alla reintegra delle matrici ambientali, post incidente, consistente nella pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze mediante:
 - "intervento standard", ossia le attività di ripristino della sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
 - "interventi senza individuazione del veicolo responsabile", ossia gli interventi standard eseguiti normalmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative, con costi ad esclusivo carico della ditta interveniente;
 - "interventi perdita di carico", ossia l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti stradali che comportino la perdita di carico da parte di veicoli trasportanti coinvolti, se ricorre la possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative del responsabile civile.
14. che il Comune di Grotte, in virtù dei precipui interessi che vengono in rilievo e che s'intendono tutelare con l'affidamento del *servizio di ripristino post incidente* (l'incolumità personale, la salute pubblica, la salvaguardia ambientale, la fluidità della circolazione stradale,

la sicurezza dei lavoratori) intende realizzare detto servizio attraverso Operatore esterno che con comprovata esperienza e capacità tecnico-operativa, possa al meglio rendere il servizio a beneficio della collettività;

15. che alla luce di quanto disposto dall'art. 3 lett. vv) del D.Lgs. 50/2016 il citato servizio non prevede oneri a carico dell'Ente, poiché il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto. I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati;
16. che il Comune di Grotte è attualmente sprovvisto del servizio, restando compromesse le esigenze di sicurezza stradale come enunciate in premessa, e non immediatamente rivolibili le ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, e/o le situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica degli utenti della strada;
17. che l'affidamento del servizio ad operatore esterno risulta vantaggioso per l'Ente consentendo, da un notevole risparmio in relazione ai costi che deriverebbero qualora il servizio stesso fosse condotto, come in passato, durante l'orario di lavoro dal personale operaio dell'Ente e, fuori del normale orario di lavoro, dalle squadre di reperibilità tecnica, determinandosi altrimenti un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;
18. che i requisiti minimi di cui l'Operatore esterno deve disporre sono i seguenti:
 - a) possesso dei requisiti di moralità di cui all'articolo 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;
 - b) iscrizione presso la Camera di Commercio, competente territorialmente, per l'attività di coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali;
 - c) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria "trasporto di rifiuti in conto proprio", ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per le operazioni di trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti dalle attività in oggetto;
 - d) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 5, *"raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi"* ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - Codice dell'Ambiente - come da parere ANAC 28 del 06 giugno 2014 -
 - e) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 8 "attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi", ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - Codice dell'Ambiente - -
 - f) disponibilità di una centrale operativa con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale in h 24, per 365 giorni/anno, con numero verde gratuito a disposizione dei soggetti interessati (forze dell'ordine, enti gestori/proprietari di strade), che garantisce tempi di risposta non superiori a un minuto per almeno il 90% delle chiamate;
 - g) capacità operativa di apertura, gestione e chiusura del cantiere stradale nel rispetto del quadro normativo vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e D.Lgs. 81/08 (Norme in materia di sicurezza sul lavoro);
 - h) possibilità di raggiungere il luogo del sinistro entro 30 minuti dalla chiamata nelle ore diurne dei giorni feriali e 45 minuti nei giorni festivi e negli orari notturni, salvo casi di comprovata impossibilità. Tali parametri indicano l'arco temporale che comincia dall'attivazione da parte delle Forze dell'Ordine alla sala operativa e si conclude con l'arrivo della struttura operativa sul luogo dell'incidente;
19. che, dato il carattere fortemente innovativo del servizio e la necessità di procedere ad una sperimentazione dello stesso, l'Amministrazione ritiene di affidare il servizio ad operatore esterno specializzato in via sperimentale, al fine di testarne la reale utilità e la funzionalità al perseguimento del pubblico interesse;

20. che in data 19 Maggio 2021 prot.6319, è pervenuta presso gli uffici dell'Ente proposta di affidamento del *servizio di ripristino post incidente*, della società "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", con sede legale a Roma, Largo Ferruccio Mengaroni n. 25, per la quale, alla luce degli atti assunti dall'Ente, risultano sussistere i predetti requisiti minimi di cui al punto precedente;
21. che l'impresa Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha maturato un'esperienza pluriennale nel settore ed è accreditata da numerose Amministrazioni Pubbliche che hanno attestato il buon esito del servizio acclarando la qualità dell'operatore;
22. che Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha concordato i costi degli interventi realizzati con la gran parte delle compagnie assicurative operanti nel ramo RC auto italiano (complessivamente circa l'80% del mercato) al fine di non incidere sui premi assicurativi che i cittadini sono chiamati ad onorare nel pagamento delle polizze obbligatorie a garanzia della RCA;
23. che inoltre l'impresa risulta in possesso dei seguenti brevetti funzionali all'esercizio professionale del servizio:
- MOTOVEICOLO POLIFUNZIONALE: brevetto italiano n. IT 1416517 del 19 giugno 2015;
 - MODULO GENIUS POLIFUNZIONALE: modulo di ingegneria per la idropulizia della strada in oleodinamica, singolo e applicato a furgoni e autocarri, brevetto per modello d'utilità italiano n. IT 0277664 del 28 febbraio 2014, brevetto italiano per invenzione industriale n. IT1414070 del 20 febbraio 2015 ;
 - AUTOCARRO POLIFUNZIONALE: brevetto europeo n. EP 2428285 del 20 marzo 2013;
24. che il valore stimato della concessione di servizio in via sperimentale, calcolato sulla base di una stima presunta (desunta da dati storici) del numero annuo di interventi da effettuare sulle strade di competenza dell'Ente e del valore medio dei risarcimenti erogati dalle compagnie di assicurazione a fronte di detti interventi (circa 500,00 euro al netto di IVA), è complessivamente inferiore ad Euro 40.000,00 IVA esclusa, al netto degli interventi senza individuazione del veicolo responsabile;
25. che sussistono pertanto le condizioni per procedere con l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e che tale indirizzo risponde ai principi di efficienza, efficacia e adeguatezza dell'azione amministrativa in relazione agli scopi sociali dei servizi demandati alla competenza dell'Ente;

attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visti i pareri espressi in calce riportati e formulati dai Dirigenti sotto indicati ognuno per la parte di competenza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. **di** considerare le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente disposto deliberativo;
2. **di** concedere l'affidamento in via sperimentale del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali, in virtù della sottoscrizione di apposita "Convenzione", a Sicurezza e Ambiente S.p.A., in quanto sussistono le condizioni prescritte dalla legge;
3. **di** autorizzare il responsabile dell'area Vigilanza Isp. Capo Salvatore Liotta alla sottoscrizione della Convenzione *ad hoc* predisposta, il cui modello si allega alla presente per l'approvazione;
4. **di** stabilire fin d'ora che la "Convenzione" di affidamento sperimentale del servizio avrà la durata di anni 2 (DUE) a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa, con

impegno per il concessionario di garantire la continuità del servizio fino all'assegnazione esecutiva con eventuale nuovo affidatario;

5. **di** dichiarare - con separata e unanime votazione - nell'interesse del Comune, la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.

Parere del Responsabile del Servizio in ordine alla Regolarita' Tecnica

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla Regolarita' Tecnica della Proposta di Deliberazione concernente l'oggetto.

Grotte, li 21-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LIOTTA SALVATORE

Parere del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla Regolarita' Contabile sulla Proposta di Deliberazione concernente l'oggetto.

Grotte, li 24-06-2021

**IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA**
F.to LIOTTA SALVATORE

Il Sindaco
F.to Provvidenza Alfonso

L'Assessore Anziano
F.to Morreale Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marotta Roberta

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il **24-06-2021** in quanto:

- ☒ é stata dichiarata immediatamente esecutiva.
- ☐ sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale 25-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marotta Roberta
